

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 Del 15/04/2020	OGGETTO:
----------------------------	-----------------

**SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI ORDINARI DI
VERSAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **12,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale, in modalità di videoconferenza sulla piattaforma telematica "WhatsApp", ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, con la partecipazione dei signori:"

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Antonio Damiano Mulas	Sindaco	X	
Dr. Giangiuseppe Nurra	Assessore	X	
Sig. Cosseddu Francesco	Assessore	X	
Sig. Nasone Roberto	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Antonio Ara**.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;

Visto il D.L. n°18 del 17.03.2020 (decreto cura Italia), "recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, fra gli altri, agli artt.67 e 68 è stata disposta la sospensione dei termini relativi all'attività degli Uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione compresi gli atti di cui all'art.9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto – legge 2 marzo 2012, n°12, convertito, con modificazione, dalla legge 26 aprile 2012, n°44 e alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, emesse dagli Enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art.1, c.792 della legge 27 dicembre 2019,n°160;

Visto per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19 che l'eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al pubblico, abilitati alla riscossione, possa determinare una grave situazione di contagio e quindi di maggior pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

Considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

Considerato che la sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n°225 e s.m.i per la fattispecie di cui all'art.2, c.1, lett. c della legge medesima;

Richiamato dall'art. 67 del D.L 18/2020, l'art. 12 del D.lgs n° 159 del 24 settembre 2015 con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza, relativi all'attività degli Uffici degli Enti impositori anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c.3 della legge 27 luglio 2000, n° 212.

Considerato che tale richiamo comporta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza dal 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, nel caso di specie dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022;

Rilevato che:

- secondo il combinato disposto del comma 2 e del comma 4 dell'art. 50, D.lgs. 507/93, il pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) permanente deve essere effettuato nel mese di gennaio e che, secondo il comma 5 – bis dell'art. 50 del citato decreto legislativo, qualora la tassa sia d'importo superiore ad €. 258,00, essa può essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
- secondo il disposto del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93, l'Imposta comunale sulla pubblicità annuale, ove non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati nell'anno precedente, si intende prorogata anche per l'anno successivo con il pagamento dell'imposta che va effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e che, secondo l'art. 9 comma 4 del citato decreto legislativo, qualora l'imposta sia d'importo superiore ad €. 1.549,00, essa può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate;
- il vigente Regolamento della TARI approvato con deliberazione del C.C. n° 5 del 12/03/2018, all'art.20 D,c.4. disciplina il versamento della tassa, suddividendo l'ammontare complessivo in 4. rate scadenti l'ultimo giorno dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza del tributo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

Ritenuto pertanto opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento come segue:

- TOSAP: scadenza prorogata al 31.07.2020 per i pagamenti in unica soluzione e qualora la tassa sia d'importo superiore ad €. 258,00, possibilità di pagamento in due rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno dei mesi di luglio e ottobre dell'anno di competenza del tributo;
- Imposta comunale sulla pubblicità annuale: scadenza prorogata al 31.07.2020. per i pagamenti in unica soluzione e qualora la tassa sia d'importo superiore ad €. 1.549,00, possibilità di pagamento in tre rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno del mese di luglio e settembre e novembre dell'anno di competenza del tributo ;
- TARI: la scadenza delle singole rate è prorogata all'ultimo giorno dei mesi di luglio, settembre, novembre dell'anno di competenza del tributo e gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio dell'anno di competenza del tributo;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri ex art.49,comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n°267 per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. Di differire, per il solo esercizio 2020, le scadenze di pagamento dei tributi comunali come segue:
 - TOSAP: scadenza prorogata al 31.07.2020 per i pagamenti in unica soluzione e qualora la tassa sia d'importo superiore ad €. 258,00, possibilità di pagamento in due rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno dei mesi di luglio e ottobre dell'anno di competenza del tributo;
 - Imposta comunale sulla pubblicità annuale: scadenza prorogata al 31.07.2020. per i pagamenti in unica soluzione e qualora la tassa sia d'importo superiore ad €. 1.549,00, possibilità di pagamento in tre rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno del mese di luglio e settembre e novembre dell'anno di competenza del tributo ;
 - TARI: la scadenza delle singole rate è prorogata all'ultimo giorno dei mesi di luglio, settembre, novembre dell'anno di competenza del tributo e gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio dell'anno di competenza del tributo;
 - Resta infine ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze originariamente indicate per ciascun tributo, anche se sono oggetto di differimento o sospensione;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 20/04/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **15/04/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data 20/04/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 20/04/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara